

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  
Valido dal 01/01/2008**

---

(D.L. 15 NOVEMBRE 1993 N. 507)

<b>TITOLO</b>	<b>I - <u>NORME GENERALI</u></b>
ART. 1	<u>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</u>
<b>TITOLO</b>	<b>II - <u>ELEMENTI DEL TRIBUTO</u></b>
ART. 2	<u>ZONE DI APPLICAZIONE</u>
ART. 3	<u>PRESUPPOSTO DELLA TASSA</u>
ART. 4	<u>LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI ALLA TASSA</u>
ART. 5	<u>SOGGETTI PASSIVI</u>
ART. 6	<u>PARTI COMUNI</u>
ART. 7	<u>LOCALI IN MULTIPROPRIETA'</u>
ART. 8	<u>LOCALI TASSABILI</u>
ART. 9	<u>AREE TASSABILI</u>
ART. 10	<u>LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE</u>
ART. 11	<u>DEDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO</u>
<b>TITOLO</b>	<b>III - <u>TARIFFAZIONE</u></b>
ART. 12	<u>OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA</u>
ART. 13	<u>ESENZIONI</u>
ART. 14	<u>RIDUZIONE DI TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO</u>
ART. 15	<u>RIDUZIONI INDIVIDUALI</u>
ART. 16	<u>COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI</u>
ART. 17	<u>RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO</u>
ART. 18	<u>RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO</u>
ART. 19	<u>GETTITO DEL TRIBUTO</u>
ART. 20	<u>TARIFFAZIONE PER IL 1995</u>
ART. 21	<u>TARIFFAZIONE DAL 1° GENNAIO 1996</u>
ART. 22	<u>CONTENUTO DELL'ATTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE</u>
ART. 23	<u>UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCOUO</u>
ART. 24	<u>TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO</u>
<b>TITOLO</b>	<b>IV - <u>DENUNCE - ABBUONI</u></b>
ART. 25	<u>DENUNCE</u>
ART. 26	<u>DENUNCE DI VARIAZIONE</u>
ART. 27	<u>NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCE</u>
ART. 28	<u>MODALITA' DEI RIMBORSI</u>
<b>TITOLO</b>	<b>V - <u>GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO</u></b>
ART. 29	<u>IL FUNZIONARIO RESPONSABILE</u>
ART. 30	<u>SANZIONI ED INTERESSI</u>
<b>TITOLO</b>	<b>VI - <u>NORME FINALI</u></b>
ART. 31	<u>NORME ABROGATE</u>
ART. 32	<u>PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI</u>
ART. 33	<u>ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO</u>
ART. 34	<u>VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO</u>

## **TITOLO I NORME GENERALI**

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di SUELLO della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel capo III del D.L. 15 novembre 1993, n. 507, di seguito indicato "decreto 507".

## **TITOLO II ELEMENTI DEL TRIBUTO**

### **ART. 2 ZONE DI APPLICAZIONE**

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilabili.
2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta dal 1° gennaio 1995 nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 3, rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59, comma 2, del decreto 507.

### **ART. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi dell'art. 2.
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
3. Nelle zone di cui all'art. 2, comma 2, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita.

Distanza del contenitore più vicino	Riduzione
Fino a 1500 mt.	40%
Oltre 1500 mt.	30%

4. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 13 e 16 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo del 60% della tariffa ordinaria.

### **ART. 4 LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI ALLA TASSA**

1. Non sono assoggettabili alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti; presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
  - a) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza di persone;
  - b) Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a 1,50 m. nel quale non sia possibile la permanenza;
  - c) La parte di impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti in aree scoperte che in locali;
  - d) Unità immobiliari privi di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
  - e) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
  - a) I locali e le aree scoperte per i quali sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati Esteri;
  - b) I locali adibiti a sede, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.
4. Nella computo della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali tossici o nocivi, residui di lavorazione, allo smaltimento i recupero dei quali sono tenuti a provvedere a proprie cura e spese i produttori stessi in base alle vigenti leggi.
5. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano i rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui al precedente comma, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:

Attività	Riduzione
Autocarrozzerie, elettrauto, distributori di carburante, gommisti, autofficine per riparazione veicoli, autolavaggi, autorimesse	30%
Falegnamerie e lavorazione del legno e del metallo	30%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30%
Laboratori dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici laboratori di analisi	20%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie Altre attività diverse dalle precedenti	20%

6. La detassazione di cui al precedente comma viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi o sul recupero dei residui di lavorazione.

ART. 5  
SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte da cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente comune.

ART.  
6  
PARTI COMUNI

1. Le parti di uso comune definiti dall'art. 1117 del Codice Civile, suscettibili di produrre rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza, nella denuncia del singolo avente titolo.
2. Nel caso di inadempienza la tassa dovuta dal 1° gennaio 1996 è calcolata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio come segue:
  - 10% per il condominio fino a n. 6 alloggi
  - 6% per il condominio fino a n. 10 alloggi
  - 2% per il condominio fino a n. 10 alloggiIl numero dei condomini è rilevato dall'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree condominiali che l'amministrazione del condominio avente non meno di quattro condomini è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno.

ART. 7  
LOCALI IN MULTIPROPRIETA'

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile, dal 1° gennaio 1995, del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte di uso esclusivo di singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinenti ai locali ed aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.
3. La tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3, del Decreto Legislativo n. 507/93.

ART. 8  
LOCALI TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, o rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerare tassabili le superfici utili di:
  - a) Tutti i vani all'interno delle abitazioni sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse stalle fienili e le serre a terra;
  - b) Tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali, all'esercizio di arti e professioni ad uffici di aziende private, banche, istituti di credito, assicurazione e finanziari
  - c) Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, pizzerie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, gelaterie e al commercio di vendita al dettaglio di beni alimentari e/ beni deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;
  - d) Tutti i vani principali ed accessori dei complessi commerciali all'ingrosso e/o con superficie espositiva, nonché aree ricreativo-turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari e analoghi complessi attrezzati;
  - e) Tutti i vani principali ed accessori di esercizi commerciali al dettaglio di beni non deperibili;
  - f) Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco e da ballo od altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
  - g) Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ed attività di istituzioni culturali, sportive, politiche, religiose, ricreative, sindacali, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre.
  - h) Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad aree di produzione artigianale, industriale e di servizi, a depositi di stoccaggio di materiali e mezzi ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

## ART. 9 AREE TASSABILI

1. Si considerano aree tassabili:
  - a) Tutte le superfici scoperte a qualsiasi uso adibite.
  - b) Le superfici scoperte o parzialmente coperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa;
  - c) Tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

- d) Tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi ai servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- e) Le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- f) Qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni o assimilabili.

**ART. 10**  
**LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE**

- 1. La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso;
- 2. I locali per abitazione di considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento e/o utenze;
- 3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

**ART. 11**  
**DEDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO**

- 1. Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fine della tassazione sono computate in ragione del 50%.
- 2. Le aree scoperte o parzialmente coperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione, sono computate in ragione del 25%.
- 3. Le deduzioni di cui al presente articolo si applicano dal 01.01.1997 o da altra data se diversamente previsto da nuove disposizioni di legge.

**TITOLO III**  
**TARIFFAZIONE**

**ART. 12**  
**OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

- 1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
- 3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

\* Quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione e la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

\* In carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

#### ART. 13 ESENZIONI

1. Sono esenti dal tributo:

a) I locali ed aree utilizzati dal Comune per pubblici servizi;

b) Gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri del culto.

#### ART. 14 RIDUZIONE DI TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

1. Le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

a) .Abitazioni con un unico occupante Riduzione del 30%

b) Locali collegati a superfici operative superiori a 200 m<sup>2</sup> che provvedono allo smaltimento in proprio Riduzione del 10%

Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

#### ART. 15 RIDUZIONI INDIVIDUALI

1. Le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

a) Abitazione con unico occupante che sia pensionato che abbia compiuto i 65 anni Riduzione del 50%

b) Abitazione con due occupanti di cui uno con più di 65 anni Riduzione del 30%

2. La tassa è ridotta individualmente nei seguenti casi:

a) Utente che abbia posto in atto interventi tecnici – organizzativi con effetti accertati di una minore produzione dei rifiuti o che agevoli lo smaltimento degli stessi. Riduzione fino al 40%

b) Utente che consegna in via ordinaria rilevanti quantità di rifiuti suscettibili di determinare entrate dell'Ente gestore derivante dal recupero e riciclo dei rifiuti stessi. Riduzione fino al 20%

3. La percentuale delle riduzioni di cui al comma precedente è stabilita caso per caso con deliberazione della Giunta Comunale.

#### ART. 16 COPERTURA DELLE ESENZIONI E RIDUZIONI

1. A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1996 è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui ai precedenti artt. 13 e 14.

#### ART. 17

#### RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel "Regolamento comunale per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilabili" nella zona ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto – sino alla regolarizzazione del servizio – ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
2. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio di raccolta dei rifiuti che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il responsabile del servizio di raccolta dei rifiuti comunica all'Ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

#### ART. 18

#### RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio di raccolta di protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone ed all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2, ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

#### ART. 19

#### GETTITO DEL TRIBUTO

1. La tariffa della tassa è determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 2 e 4, e 67, comma 3, del decreto 507.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'art. 61, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 507/93, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.



ART. 23  
UNITA' IMMOBILIARI AD USO PROMISCUO

1. Allorché nelle unità immobiliari adibite ad abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta, per la superficie utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

ART. 24  
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente regolamento diviene esecutivo la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a sei mesi, locali od aree pubbliche o di uso pubblico aree soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un area provata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 20%.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 21, è utilizzata per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 25, comma 6.

**TITOLO IV**  
**DENUNCE – ABBUONI**

ART. 25  
DENUNCE

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune, è redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e deve essere presentata dal contribuente, direttamente o a mezzo raccomandata postale, all'Ufficio Tributi del Comune entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate a mezzo raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità vale la data di spedizione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del Comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi.

6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 24 l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto.

ART. 26  
DENUNCE DI VARIAZIONE

1. La denuncia di cui all'art. 25, comma 1, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità.  
In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 25, ogni variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti artt. 13, 14 e 15.

ART. 27  
NORMA TRANSITORIA PER LE PRIME DENUNCE

1. In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui agli artt. 25 e 26, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché gli elenchi di cui agli artt. 6, comma 2, e 7, comma 2, sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1996.

ART. 28  
MODALITA' DEI RIMBORSI

1. I rimborsi spettanti al contribuenti per i casi previsti agli artt. 17 e 18 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo.
2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.
3. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato direttamente al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

**TITOLO V**  
**GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO**

ART. 29  
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministro delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.
2. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

**ART. 30**  
**SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per le violazioni alle disposizioni della legge e del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 76 del decreto 507.
2. L'entità di ogni sanzione, nei casi previsti dall'art. 76, comma 3, e fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinato in via generale con atto della Giunta Comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell'eventuale recidiva dell'autore.
3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

**TITOLO VI -**  
**NORME FINALI**

**ART. 31**  
**NORME ABROGATE**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esse contrastanti.

**ART. 32**  
**PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge n. 241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché non possa prendere visione in qualsiasi momento.

**ART. 33**  
**ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento comunale entrerà in vigore dopo l'espletamento delle procedure previste a norma di legge e di statuto ad eccezione di quelle parti disciplinate da norme di legge sospensive e o modificative degli effetti di cui al Decreto Leg.vo n. 507 del 15.11.1993.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento del Comune di Suello.

**ART. 34**  
**VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificar, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.